

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Il giorno 5 del mese di agosto dell'anno 2022 presso la sede dell'ANCE di Siracusa

TRA

La Sezione Costruttori Edili di Confindustria Siracusa rappresentata dal Presidente Ing. Massimo Riili e dai Vice Presidenti Arch. Margherita Finocchiaro e Dr. Alberto Di Stefano anche in qualità di Presidente dell'OPT di Siracusa, dall'Ing. Salvatore La Rosa in qualità di Presidente della Cassa Edile assistiti dal dr. Elvio Fazzino di Confindustria Siracusa e dall'Ing. Carmen Benanti segretario di Ance Siracusa.

E

- il Sindacato Provinciale FENEAL UIL rappresentato dalla signora Saveria Corallo e dal Sig. Sebastiano Alessandro Gionfriddo;
- il Sindacato Provinciale FILCA CISL rappresentato dal sig. Nunzio Turrisi;
- il Sindacato Provinciale FILLEA CGIL rappresentato dal sig. Salvatore Carnevale e dalla Sig.ra Eleonora Barbagallo

SI STIPULA

Il seguente contratto integrativo confermando così il sistema contrattuale di secondo livello finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Siracusa.

Le parti, ribadiscono l'importanza strategica degli enti paritetici territoriali che diventano in questa logica presidio democratico, garanti dell'applicazione e del rispetto di un codice etico che le parti promuovono per garantire maggiore legalità e sicurezza per imprese e lavoratori.

A tal fine concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dalle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

1) Ambito di applicazione


Il contratto integrativo provinciale si applica a tutte le Imprese ed ai dipendenti - operai e impiegati - di esse che svolgono, nel territorio della provincia di Siracusa, lavorazioni edili ed affini, sia nel settore pubblico che in quello privato.

2) Entrata in vigore e durata

Il presente accordo, di durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa, entra in vigore il 1° agosto 2022, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti in relazione alle decorrenze di alcuni istituti.

3) E.V.R.

In linea con quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene data attuazione all'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) che le parti nazionali hanno definito essere nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° Luglio 2014 e sarà riconosciuto al personale nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.



L'E.V.R. in quanto premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, associato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, competitività nel territorio, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di luglio di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo luglio/giugno dell'anno successivo.

Ai fini del completamento degli indicatori, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore, viene individuato quale quarto elemento l'andamento delle imprese attive nella provincia di Siracusa.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile – **peso ponderale 25%**
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile – **peso ponderale 25%**
3. Ore denunciate in Cassa Edile – **peso ponderale 25%**
4. Andamento imprese attive in C.E. – **peso ponderale 25%**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.38 del CCNL, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati, pertanto, ai fini delle verifiche per gli anni successivi, ogni triennio slitterà in avanti di un anno:

- erogazione da agosto 2022 a luglio 2023: raffronto indicatori 2021-2020-2019 con 2020-2019-2018;

I dati utilizzati per i quattro parametri di riferimento sono quelli registrati al 30 settembre di ogni anno data di chiusura di bilancio della Cassa Edile.

Per il primo anno, con effetto dal 1° agosto 2022, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 4% per 12 mesi stante l'andamento positivo dei suddetti parametri nel triennio di riferimento 2021-2020-2019 con 2020-2019-2018, i cui valori sono:

	Media 2021/2019	Media 2020/2018	Confronto
Numero lavoratori iscritti in C.E.	4368	4077	POSITIVO
Monte salari denunciato in C.E.	€ 34.441.207	€ 32.031.752	POSITIVO
Ore denunciate in C.E.	3.267.925	3.055.635	POSITIVO
Imprese attive	977	928	POSITIVO

Le Parti concordano che nulla è dovuto per il periodo antecedente al 1° agosto 2022.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore degli impiegati denunciati all'Inps.

L'impresa confronterà tali parametri secondo le medesime modalità temporali previste per il calcolo provinciale ed erogherà il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente solo se entrambi i parametri aziendali risulteranno pari o positivi.



Qualora solo uno dei suddetti due parametri risulti negativo dal confronto triennale l'azienda erogherà l'EVR nella misura prevista dal successivo comma

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

l'impresa dovrà rendere un'autodichiarazione, secondo il fac-simile allegato al presente Accordo di rinnovo, sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all'associazione territoriale datoriale di riferimento ed alla Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o alle RSU, ove costituite.

La suddetta Associazione informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale I.V.A. dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate o, nel caso di soli impiegati, delle ore denunciate Inps.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.



(Carta intestata dell'Impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE EVR

Luogo e data

Spett.li

Cassa Edile Siracusa
Viale Ermocrate,6
96100 Siracusa

RSA/RSU
c/o sede dell'Impresa (*)

ANCE Siracusa
Viale Scala Greca,282
96100 Siracusa

OGGETTO: EVR – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali

La scrivente Impresa con sede legale in dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal contratto integrativo provinciale di lavoro del 5 agosto 2022 (triennio 2021/2020/2019 rapportato al triennio 2020/2019/2018) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
 - Volumi d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA;
- Conseguentemente per l'anno 1° agosto 2022 – 31 luglio 2023, l'Impresa:

- Erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva
- Non erogherà l'EVR (**)

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'attivazione del confronto, ove richiesto, con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

All.ti

- 1) Dichiarazione annuale I.V.A.
- 2) Rendiconto ore denunciate Cassa edile o Inps (per soli impiegati)

(*) Solo se in Azienda sono presenti la RSA o RSU

(**) Barrare la casella corrispondente

4) Mensa e indennità sostitutiva

Al fine di rendere quanto più possibile omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:

- Distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata. Il costo di tale pasto sarà a carico dell'impresa;
- Corresponsione, a decorrere dall'1 agosto 2022, del Ticket Restaurant elettronico del valore nominale giornaliero di euro 6,40 o della relativa indennità sostitutiva di pari valore. Detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto integrativo provinciale del 2017;

Tale valore nominale giornaliero rimane valido fino alla vigenza della sospensione del contributo (0.05%) "Diritto allo studio". Al venir meno della condizione su indicata, il valore nominale giornaliero del ticket è fissato in euro 5,50.

- A decorrere dal 1° gennaio 2023 la Cassa Edile siracusana, previa verifica delle condizioni per l'introduzione della procedura elettronica cd "Ticket Restaurant", attiverà il servizio di distribuzione dei ticket in favore dei lavoratori (operai e impiegati) denunciati, attivi e con versamenti effettuati. Le parti si incontreranno prima dell'avvio per rivedere gli importi stabiliti dal presente articolo fermo restando il costo aziendale di euro 6,40 come sopra specificato.

L'importo di cui al punto precedente non è frazionabile per ora/lavoro e scatta solo se la effettiva presenza in Azienda superi le 4 ore.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

5) Diritto allo studio

Le Parti visto lo scarso utilizzo delle somme presenti nel fondo "Diritto allo studio" convengono sull'opportunità di sospendere la relativa contribuzione dello 0,05% a decorrere dall'1 agosto 2022.

6) Trasporto e indennità sostitutiva

In sostituzione del rimborso chilometrico sulla base delle tariffe del trasporto pubblico locale previsto dall'Accordo integrativo provinciale del 2017, le Parti concordano di istituire, con decorrenza agosto 2022, tre fasce di rimborso sulla base del luogo di residenza del lavoratore rispetto al luogo di lavoro (cantiere/ufficio):

- Fascia 1 dentro la cinta urbana di residenza euro 1,50 giornaliera;
- Fascia 2 Fino a 30 km dalla cinta urbana di residenza euro 3,00 giornaliera;
- Fascia 3 oltre 30 km dalla cinta urbana di residenza euro 4,00 giornaliera;

Sull'indennità di trasporto così definita non sarà computata la percentuale di cui all'art.18 del vigente Ccnl poiché l'importo dell'indennità di trasporto è già quantificata dalle Parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

L'indennità di trasporto spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, anche qualora il dipendente non possa svolgere la propria attività per cause non imputabili alla propria volontà ed abbia lasciato il cantiere decorse le prime due ore di presenza.

La corresponsione della suddetta indennità non opera nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto del personale con mezzo proprio fatto salvo il riconoscimento delle suddette somme fino al punto di raccolta stabilito dall'Azienda.

Per i lavoratori con un'anzianità superiore a due anni dalla data odierna, qualora vi sia in relazione alla distanza, un calcolo negativo del presente istituto si applica la clausola di salvaguardia del trattamento più favorevole.

La presente clausola non si applica al personale assunto successivamente al 1° agosto 2022.

7) **Prestazioni extracontrattuali - Assistenze**

Le Parti convengono di incrementare del 10% gli importi delle prestazioni attualmente previste e concordano l'istituzione di un "assegno natalità" pari a 200 euro.

Il suddetto incremento così come la nuova prestazione dovranno essere valutati, nell'ambito dell'equilibrio di bilancio della Cassa Edile e relativamente alla quota dello 0,45% in favore dei lavoratori.

Le Parti convengono altresì di rincontrarsi entro la fine dell'anno corrente per un riordino complessivo delle stesse.

8) **R.L.S.T.**

In adempimento a quanto previsto dall'art.87 del ccnl per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti le Parti concordano di istituire tre Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. Per la copertura dei costi derivanti dall'attività dei suddetti rappresentanti è stato istituito un apposito Fondo presso la Cassa edile di Siracusa, con contributo a carico delle Imprese nella misura dello 0,05%.

Tale Fondo RLST è da tempo inutilizzato e la sua attuale consistenza consentirà il funzionamento della costituenda struttura dedicata, per cui le parti concordano la momentanea sospensione di tale contributo per la durata di mesi dodici, decorsi i quali le parti si rincontreranno per valutarne l'eventuale ripristino.

Per quanto sopra le Parti convengono che la Cassa edile di Siracusa provvederà a stornare contestualmente alla ufficiale costituzione della Associazione le somme accantonate nel suddetto Fondo, a copertura dei relativi costi di avvio, di struttura e funzionamento.

La costituenda Associazione, con cadenza almeno trimestrale, trasmetterà apposita rendicontazione circa le spese sostenute a tale fine con allegato report delle visite e delle attività svolte nell'ambito delle competenze attribuite agli RLST.

Dopo 18 mesi dalla costituzione dell'associazione RLST di Siracusa il contributo RLST verrà adeguato automaticamente alla misura massima stabilita dello 0,10%.

I nominativi dei RLST, che rispondono ai requisiti di competenza e professionalità, sono individuati dalle OO.SS. e saranno comunicati, entro 5 giorni dall'avvenuta designazione, a cura delle OO.SS. Territoriali, alla Cassa edile, all'OPT e ad ANCE Siracusa.

Prima dell'inizio della loro attività ai RLST dovrà essere garantita idonea attività formativa teorico/pratica in materia di igiene e sicurezza del lavoro che tenga conto delle professionalità già acquisite, da tenersi presso l'OPT di Siracusa o strutture appartenenti al sistema della bilateralità Ance e oo.ss.

Il RLST segnala preventivamente all'impresa e all'OPT, le visite che intende effettuare presso i cantieri.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni di legge.

Ogni divergenza sorta tra l'RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere segnalata all'OPT, Ente individuato, quale Organismo Paritetico provinciale, in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che dovrà intervenire nei successivi 10 giorni, prorogabili fino a 20 in casi di particolare complessità.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi ai fini di consultazione preventiva deve essere redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa. Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

L'attività dei RLST è disciplinata da apposito regolamento operativo, condizione essenziale all'avvio dell'attività stessa, trasmesso dalle OO.SS. sottoscrittici all'Ance Siracusa ed all'OPT.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'art.87 del CCNL e dal "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art.87" allegato 12 al CCNL 19 aprile 2010.

Ogni altra disposizione ed accordo precedente è integralmente sostituito dalla presente.

9) Premialità Imprese Virtuose (P.I.V.)

Viene istituita una premialità per le imprese virtuose iscritte alla Cassa Edile di Siracusa, con effetti dalla contribuzione del mese di Luglio 2022, che si tradurrà in una compensazione sui versamenti periodici delle imprese virtuose relativamente al contributo istituzionale del 2,25% calcolato direttamente dalla Cassa Edile, fermo restando la verifica dei requisiti successivamente indicati.

L'importo massimo della premialità per ciascuna impresa è di 20.000 €/anno salvo disponibilità del contributo 1,05% e relativa riserva accertata dalla Cassa con verifica trimestrale.

La Cassa Edile Siracusana attingerà al contributo istituzionale dell'1,05% destinato alla assistenza per le imprese, fermo restando che la Cassa provveda ad effettuare una verifica trimestrale del maturato e della riserva disponibile.

L'istanza deve essere trasmessa a mezzo PEC alla Cassa Edile, sarà ritenuta valida fino al 31/12 dell'anno in corso e dovrà essere ripresentata annualmente.

La premialità di cui trattasi avrà due fasce di diritto:

i requisiti che l'impresa deve soddisfare per rientrare nella **prima fascia con premialità PIENA** sono:

- Avere un DURC in corso di validità e/o comunque essere in regola ai fini DURC;
- Applicare il CCNL vigente per i lavoratori edili ed affini ed il relativo CCPL della provincia di Siracusa per tutti gli operai;
- Essere iscritte alla Cassa Edile di Siracusa da almeno 6 anni e non avere la sussistenza di rateizzazioni e contenziosi con la stessa;
- Non avere alle proprie dipendenze operai part-time oltre i limiti previsti dal contratto;
- Regolarità in seno alla BNI;
- Avere in organico, per ciascun cantiere denunciato, almeno il 70% di operai residente nei comuni dell'ex provincia regionale di Siracusa.

i requisiti che l'impresa deve soddisfare per rientrare nella **seconda fascia con premialità al 50%** sono:

- Avere un DURC in corso di validità e/o comunque essere in regola ai fini DURC;
- Applicare il CCNL vigente per i lavoratori edili ed affini ed il relativo CCPL della provincia di Siracusa per tutti gli operai;
- Essere iscritte alla Cassa Edile di Siracusa da almeno 6 anni e non avere la sussistenza di contenzioni con la stessa;
- Non avere alle proprie dipendenze operai part-time oltre i limiti previsti dal contratto;
- Regolarità in seno alla BNI;
- Avere in organico, per ciascun cantiere denunciato, almeno il 70 % di operai residente nei comuni dell'ex provincia regionale di Siracusa;

Vengono accettate le imprese che hanno una rateizzazione in corso previa verifica della puntualità del pagamento delle rate.

FAC-SIMILE RICHIESTA BONUS PREMIALITA

Carta intestata impresa
Luogo e data

Spett.le Cassa Edile di Siracusa

Oggetto: Richiesta Premialità Imprese Virtuose

Il sottoscritto.....
Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa
Con sede legale in Vian°.....
Sita in, provincia di
C.F./P.IVA, tel
Fax, e-mail
immatricolata alla Cassa edile di Siracusa con il n° con la presente fa
istanza di erogazione della premialità ai sensi dell'Art. 8 del CCPL, relativamente al
periodo (barrare la casella di interesse):

- Luglio 2022 – Dicembre 2022

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di avere un DURC in corso di validità e/o comunque essere in regola ai fini DURC;
- di applicare il CCNL vigente per i lavoratori edili ed affini ed il relativo CCPL della provincia di Siracusa per tutti gli operai;
- di essere iscritte alla Cassa Edile di Siracusa da almeno 6 anni e non avere la sussistenza di rateizzazioni e contenziosi con la stessa;
- di essere iscritte alla Cassa Edile di Siracusa da almeno 6 anni e non avere la sussistenza di contenziosi con la stessa;
- di non avere alle proprie dipendenze operai part-time oltre i limiti previsti dal contratto;
- di essere in regola seno alla BNI;
- di avere in organico, per ciascun cantiere denunciato, almeno il 70 % di operai residente nei comuni dell'ex provincia regionale di Siracusa;
- di avere una rateizzazione in corso e di rispettare con puntualità il pagamento delle rate;
- di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera della Cassa edile per le finalità statutarie dell'ente;

RICHIESTE

- di rientrare nella prima fascia con premialità PIENA
- di rientrare nella seconda fascia con premialità al 50%

TIMBRO E FIRMA

10) Bonus Indumenti

Le parti concordano che viene istituita una premialità per le imprese virtuose iscritte alla Cassa Edile di Siracusa, riguardante un Bonus Indumenti, a valere sul contributo istituzionale dell'1,05% destinato alla assistenza per le imprese, fermo restando che la Cassa provveda ad effettuare una verifica trimestrale del maturato e della riserva disponibile.

L'erogazione avverrà in due periodi dell'anno, Luglio e Dicembre, previa verifica dei requisiti richiesti alle imprese/lavoratori, riguarderà gli indumenti in uso ai lavoratori, la cui scelta e modalità di distribuzione/compensazione verranno individuati, previa verifica del numero dei soggetti beneficiari, dalle organizzazioni datoriali.

Il numero massimo degli indumenti per ciascuna impresa è di n. 50 per ogni erogazione salvo disponibilità del contributo 1,05% e relativa riserva accertata dalla Cassa con verifica semestrale, le cui modalità di erogazione saranno definite.

L'istanza per accedere all'erogazione degli indumenti deve essere trasmessa a mezzo PEC alla Cassa Edile, sarà ritenuta valida fino al 31/12 dell'anno in corso e dovrà essere ripresentata annualmente.

Alla premialità di cui trattasi potranno accedere le imprese che rispettano i seguenti requisiti:

- Avere un DURC in corso di validità e/o comunque essere in regola ai fini DURC;
- Impresa in regola con i versamenti riferiti ai semestri di competenza;
- L'impresa deve essere iscritta presso la Cassa Edile di Siracusa da almeno 6 anni;
- Inesistenza di contenzioso e rateizzazione in corso;
- Al momento della richiesta l'impresa deve essere in regola con la BNI;
- Il lavoratore deve essere attivo all'interno della Cassa edile di Siracusa da almeno 12 mesi;
- L'operaio deve avere movimentati 4 mesi su 6 del semestre di riferimento con la medesima azienda.

11) Mutualizzazione permessi sindacali

Nell'ambito della quota dello 1,05% in favore delle imprese è previsto il rimborso delle ore di astensione dal lavoro per motivi sindacali, fermo restando il rispetto delle disposizioni legali e contrattuali in materia.

Sarà cura delle organizzazioni sindacali indicare annualmente elenco lavoratori facenti parte degli organismi dirigenti delle stesse in ottemperanza di quanto previsto da leggi e contratti.

12) Premio produttività

Le Parti, considerato il mancato raggiungimento dello scopo e degli obiettivi posti alla base del "Premio", istituito e previsto dall'art.14 del Contratto Integrativo Provinciale del 2017 convengono sulla necessità di non rinnovarlo.

13) Disposizioni finali

Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme dei Contratti Integrativi Provinciali precedenti.

Le Parti procederanno al deposito del presente Accordo di rinnovo entro 30 giorni presso la DTL di Siracusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

